

Lettera Circolare

- AGLI ISPETTORATI REGIONALI ED INTERREGIONALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
- AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI

OGGETTO: Procedure da applicare in caso di modifiche ad attività industriali a rischio di incidente rilevante – Chiarimenti.

Il decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri dell'Interno e dell'Industria, datato 9 agosto 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2000, individua le modificazioni di impianti e di depositi di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio negli stabilimenti assoggettati agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

A tale riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.

STABILIMENTI NON SOGGETTI ALL'ART. 8 DEL D.Lgs. 334/99

Nel caso in cui le modifiche da apportare riguardino attività non soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D. Lgs. 334/99, si applicano le procedure di prevenzione incendi richiamate nella Circolare n. 12 MI.SA. del 5 luglio 2000.

STABILIMENTI SOGGETTI ALL'ART. 8 DEL D.Lgs. 334/99.

Nel caso in cui le modifiche da apportare costituiscano aggravio del preesistente livello di rischio, ai sensi del predetto decreto 9 agosto 2000, si applicano le procedure stabilite dagli articoli 3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 19 marzo 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2000.

Nel caso in cui, invece, le modifiche da apportare non costituiscano aggravio del preesistente livello di rischio, trattandosi di attività industriali esistenti per le quali possono comunque attivarsi ulteriori procedure amministrative, si procederà come di seguito riportato, in analogia a quanto stabilito con la lettera circolare n. NS 3677/4192 sott. 1 del 10 giugno 1999 che, pertanto, deve considerarsi sostituita dalla presente.

Ricevuta la dichiarazione di cui all'art. 2 del D.M. 9 agosto 2000, l'Ispettorato Regionale o Interregionale ne dà comunicazione agli stessi Uffici indicati nella citata lettera circolare del 10 giugno 1999.

In tale comunicazione verrà specificata la tipologia della modifica e sarà richiamato l'obbligo del gestore di ottemperare alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 4 del decreto in argomento, concernenti la conservazione della documentazione finalizzata ad eventuali controlli dell'autorità competente nonché l'aggiornamento di tutta la documentazione di sicurezza.

Si raccomanda la più ampia diffusione e la corretta ottemperanza di quanto sopra disposto ai fini del coordinato e tempestivo svolgimento delle procedure in argomento.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
(Dott. Ing. Alberto d'ERRICO)